



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7256 del 2020, proposto da
Università Vita-Salute San Raffaele, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Andrea Bifulco, con domicilio
eletto presso il suo studio in Milano, via San Maurilio n.13;

contro

Marilena Marmiere non costituito in giudizio;

nei confronti

Ippazio Fabrizio Carbone, Arianna Beghetto, Regione Lombardia non costituiti in
giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Terza) Milano n.1450/2020 che ha accolto il ricorso n.2475/2016 e i motivi
aggiunti proposti da Marilena Marmiere
per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

A) del Bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - Anno Accademico 2016/2017 emanato in data 21 luglio 2016, a firma del Consigliere Delegato dott. Nicola Bedin, dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, nella parte in cui, tra i "Requisiti di merito", prevede che il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie sia calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, anziché a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi, nonché

B) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o susseguente, ancorché incognito alla ricorrente

e per la declaratoria

del diritto della ricorrente Marmiere Marilena al calcolo del numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie del concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta nell'attuale livello di studi.

quanto ai motivi aggiunti:

A) del provvedimento, adottato in data 5 dicembre 2016, a firma del Direttore Amministrativo p.t., dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano di approvazione in via definitiva della graduatoria generale di merito e di quella dei beneficiari di borse di studio regionali- anno accademico 2016/2017, nella parte "Anni successivi al primo di tutti i Corsi di Laurea", in cui l'Università resistente non ha provveduto ad inserire la ricorrente Marmiere Marilena, che ne aveva fatto istanza con domanda dd. 21/09/2016;

B) della nota dell'Univerisità Vita-Salute San Raffaele di Milano del 30 novembre 2016, con la quale l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano riscontrava l'istanza di revisione della graduatoria provvisoria del 31 ottobre 2016 e

comunicava che "non è possibile accoglierla per mancanza dei requisiti di merito richiesti dal bando di concorso", nonché

C) di ogni altro atto connesso, presupposto e / o susseguente, ancorché incognito alla ricorrente

e per la declaratoria

del diritto della ricorrente Marmiere Marilena ad essere inclusa nella graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2016/2017, di cui al concorso bandito con provvedimento dd. 21 luglio 2016 dall'Università Vita-Salute San Raffaele di cui l'atto sopra impugnato sub. A) costituisce provvedimento finale e definitivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione notifica ai controinteressati per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 c.p.a.;

Considerato che, ai sensi di legge, si può procedere alla notifica per pubblici proclami mediante inserimento del ricorso in appello e del decreto nella area tematica del sito istituzionale dell'Università appellante, nella stessa sezione ove è stata pubblicata la graduatoria in contestazione, sia del ricorso in appello che dell'elenco dei soggetti di cui alla graduatoria impugnata in primo grado, quali parti in causa;

Considerato che tale adempimento possa avvenire con la pubblicazione del ricorso in appello e del provvedimento appellato nel testo integrale, nonché dell'avviso contenente la indicazione della Autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede, del numero di registro generale del ricorso in appello, della amministrazione appellante, dell'indicazione delle parti appellate; dell'elenco dei soggetti di cui alla graduatoria impugnata in primo grado, quali parti in causa, di almeno tre controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di ricorso;

P.Q.M.

Autorizza la notificazione per pubblici proclami con le modalità sopra indicate in parte motiva nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto; dispone che le prove delle eseguite notificazioni siano depositate nella Segreteria della Sezione nei 30 (trenta) giorni successivi.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 28 settembre 2020.

Il Presidente
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO